

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED USO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA -
PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA TRENTO - ANNI 2025/2030**

- Tra il **COMUNE DI LEGNAGO**, rappresentato da nato a il, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, via XX Settembre, 29, che interviene, ai sensi dell'art. 107, comma terzo, del T.U. n. 267/2000, del vigente Statuto dell'Ente e dell'art. 23 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in qualità di Vice Segretario - Dirigente del 1° Settore del **COMUNE DI LEGNAGO**, P.I.V.A. e C.F. 00597030238), di seguito denominato anche Ente Concedente;
- e
- la società con sede in, C.F. n., rappresentata dal Presidente pro-tempore, Sig., nato a il di seguito denominata anche Concessionario;

Premesso che:

- che il Comune di Legnago è proprietario di un impianto sportivo situato nel quartiere di Casette in Via Trento denominato "Pista di Pattinaggio" e costituito da un anello stradale idoneo all'apprendimento, all'allenamento e alle competizioni del pattinaggio-corsa e annesso locale magazzino, di seguito indicato come "impianto sportivo" e identificato in giallo nell'allegata planimetria;
- l'Amministrazione Comunale di Legnago persegue l'obiettivo di assicurare la più ampia valorizzazione dell'attività sportiva, con la collaborazione delle associazioni operanti nel settore;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 03.03.2020 ad oggetto: "Gestione impianti sportivi comunali. Indirizzi" sono state precisate le modalità relative all'affidamento e al rimborso delle spese sostenute per la gestione dell'impianto;
- in esito a procedura di evidenza pubblica, con determinazione RG n. del è stata affidata alla società la concessione in gestione ed uso del suddetto impianto sportivo, qualificato come "impianto sportivo privo di rilevanza economica";

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dell'impianto denominato "Pista di Pattinaggio" costituito da un anello stradale idoneo all'apprendimento, allenamento e alle competizioni del pattinaggio – corsa e annesso locale magazzino, sito in Legnago in Via Trento, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'impianto concesso dal Comune nella disponibilità del concessionario verrà utilizzato per il periodo che va dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18,30 alle 20,30.

ART. 2 – FINALITA'

Lo scopo della concessione è assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive sociali e ricreative.

Con la concessione si intende:

1. favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, agonistica ma anche ludico-motoria aggregativa e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
2. salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo, mantenendo i campi funzionali e in buone condizioni d'uso;
3. garantire una conduzione efficace ed efficiente dell'impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico del Comune e gestione sociale dell'impianto improntata alla massima fruibilità da parte di associazioni e società sportive, con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
4. assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.

ART. 3 - MODALITA' USO DELL'IMPIANTO

1. E' riservata all'Amministrazione Comunale la facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto per particolari manifestazioni di rilevante carattere sociale, fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (campionati, gare) derivanti dall'attività ufficiale.
2. Il Comune, inoltre, potrà a sua insindacabile discrezionalità, in caso di esigenze particolari, utilizzare o far utilizzare l'impianto da altre Associazioni o Società sportive, sempre che ciò non contrasti con l'attività agonistica del concessionario.
3. Nei due casi che precedono, il concessionario sarà esonerato da responsabilità per danni che potessero derivare all'impianto, a terzi e a cose, sempreché l'evento che ha provocato il danno non sia imputabile allo stesso concessionario per cattivo uso, incuria o altra inadempienza.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, saranno a carico del Comune, ovvero dell'ente dallo stesso indicato, tutte le spese per l'organizzazione dell'evento e per il ripristino dello stato dei luoghi interni all'impianto sportivo come esistente prima dell'evento, il ripristino delle cose danneggiate e il rimborso al concessionario delle spese dallo stesso sostenute in relazione allo svolgimento dell'evento.
5. Qualsiasi utilizzo dell'impianto per motivazioni diverse dalla pista di pattinaggio, dovrà ottenere il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale, la quale provvederà eventualmente a stabilire le condizioni e le modalità per l'utilizzo dell'impianto.
6. Nel caso si possa prevedere localizzazione di pubblicità nell'ambito dell'impianto il concessionario dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni presso gli Uffici comunali.
7. La pubblicità dovrà attuarsi eventualmente, senza danneggiare o pregiudicare le manifestazioni in programma, e compatibilmente alle strutture degli impianti, dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia.
8. Le clausole previste nella presente convenzione si applicano unicamente negli orari di utilizzo che dovranno essere indicati su apposito cartello apposto, a cura del concessionario, presso l'impianto sportivo.
9. All'inizio di ogni anno sportivo, il concessionario comunicherà all'ente concedente i giorni e gli orari di utilizzo dell'impianto sportivo. Al di fuori dei giorni e degli orari indicati, il concessionario non potrà essere considerato in alcun modo responsabile dell'impianto sportivo.
10. Negli orari di utilizzo è comunque garantito al pubblico l'accesso al parco esclusivamente attraverso l'ingresso di Via Trento, come meglio individuato nell'allegata planimetria che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'accesso posto in via Catullo e l'altro accesso, meglio individuati nell'allegata planimetria, dovranno essere interdetti al passaggio con il posizionamento di transenne, avvisi ed idonea segnaletica di divieto. L'accesso esclusivo attraverso via Trento dovrà essere sorvegliato, a cura del concessionario, a mezzo di transenne e

con apposito avviso riportante il seguente avvertimento: “Nei giorni e negli orari di allenamento della Società _____, concessionaria dell’impianto sportivo in forza di convenzione, l’uso della pista di pattinaggio è riservato agli iscritti alla predetta associazione sportiva. Si raccomanda agli utenti del parco di prestare la massima attenzione negli attraversamenti. La concessionaria e il Comune di Legnago declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno possa derivare a cose o a persone introdotte senza l’osservanza delle predette disposizioni”.

11. E’ in ogni caso concessa ai dirigenti della Società Sportiva la facoltà di allontanare o di far allontanare con l’intervento della Forza pubblica dal parco all’interno dell’impianto sportivo le persone la cui condotta possa pregiudicare la loro sicurezza e quella dei propri iscritti nell’esercizio dell’attività sportiva. In occasione di eventi, gare e competizioni sportive il parco giochi non dovrà essere accessibile al pubblico e tale chiusura dovrà essere garantita dal concessionario.
12. Il concessionario non sarà in alcun caso responsabile per danni che dovessero subire i terzi che accedono all’impianto sportivo e/o al parco sito al suo interno nei giorni e negli orari in cui l’impianto sportivo è utilizzato dal concessionario per la propria attività.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione ha durata di cinque anni con decorrenza dal 1° luglio 2025 e fino al 30 giugno 2030, con possibilità di recesso anticipato alla fine di ogni anno sportivo, recesso da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Concessionario, al termine della durata della convenzione, in relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per l’individuazione di un nuovo concessionario ed al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare eventuale proroga tecnica dell’affidamento, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all’individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.

ART. 5 – GARANZIA

Il concessionario ha l’obbligo di provvedere al versamento di una cauzione di € 300,00 per danni all’impianto sportivo, che sarà svincolata alla scadenza di questa convenzione.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, per tutta la durata della convenzione, sarà considerato consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale, che dovrà, quindi, essere conservata in buono stato di efficienza.

Per tutta la durata della convenzione, il concessionario dovrà pertanto permettere tutti i controlli all’impianto che saranno ritenuti necessari da parte degli uffici tecnici comunali.

Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune da ogni responsabilità per danni che potessero derivare ai propri iscritti nell’esercizio dell’attività sportiva.

Il concessionario si impegna a non apportare alcuna modifica all’impianto sportivo senza avere ottenuto il preventivo assenso scritto da parte dell’Ufficio Tecnico comunale.

Il concessionario dà atto che l’anello stradale verrà esclusivamente utilizzato per l’attività sportiva di pattinaggio-corsa.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Comune si riserva la potestà di vigilanza sulla gestione dell’impianto sportivo.

Sono a carico del Comune concedente le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto sportivo e di adeguamento normativo degli impianti da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune, a meno che queste non siano conseguenza di danni provocati dagli iscritti alla Società sportiva

e/o da cattivo uso e incuria, nel qual caso saranno a carico del concessionario.

ART. 8 – SPESE

Tutte le spese inerenti l'organizzazione delle attività sportive, sia per gli allenamenti che per le competizioni che potranno essere organizzate nell'impianto sportivo, sono a carico del concessionario.

ART. 9 - ESERCIZIO DI PUNTO BAR – RISTORO

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'impianto, se richiesta dal concessionario, potrà essere esercitata direttamente dalla Società sportiva stessa, nei modi e termini prescritti dalla normativa in vigore; in alternativa, l'attività medesima potrà essere affidata in gestione a soggetti terzi, fermo restando che il concessionario rimarrà unico referente ed interlocutore del Comune concedente.

Le procedure amministrative per l'autorizzazione dell'attività di cui al comma precedente conformemente alle disposizioni vigenti, saranno opportunamente attivate dal concessionario presso gli Uffici Comunali competenti.

ART. 10 – SUB CONCESSIONE

E' vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo.

In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 – INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

In qualunque momento il Comune, con preavviso di almeno 60 giorni consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora per l'esecuzione di tali opere o per qualunque altro motivo, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla Società al Comune.

Resta salvo che gli interventi, ove non urgenti, dovranno essere concordati, quanto ai tempi di realizzo, con il gestore.

ART. 12 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta. In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 13 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE CONCEDENTE

E' piena facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Concessionario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Concessionario deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ART. 14 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA'

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione dell'art. 10;
- c) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- d) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- e) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti.

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell'associazione o della società.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

ART. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Concessionario si impegna inoltre, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici** approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello dell'ente approvato con Delibera di G.C. n. 151 del 26/09/2023 (pubblicato sul sito internet in Amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento).

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Verona.